

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sardegna – II Sezione, 19 maggio 2006, n. 994.

Nell'intervallo tra il primo e il secondo turno non sono ammesse variazioni alle liste elettorali (fattispecie relativa a un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in cui, a seguito di sentenza del TAR, il risultato elettorale è stato di parità tra due candidati sindaci con conseguente necessità, in base alla normativa statale, di procedere a un turno di ballottaggio).

Omissis.

Pare opportuno precisare, anche alla stregua di quanto affermato dal Consiglio di Stato (Commissione speciale, 11 aprile 1997, n. 94/97), che non possono essere consentite variazioni alle liste, per requisiti acquisiti nell'intervallo fra i due turni, perché "si aprirebbe la possibilità di artificiose modificazioni del corpo elettorale mediante trasferimenti di residenza da altri comuni, con evidente pregiudizio per l'obiettività e la genuinità dell'accertamento della volontà del corpo elettorale".

In altre parole, attesa l'efficacia retroattiva della sentenza, la situazione, relativamente al corpo elettorale, deve essere ricondotta al tempo della prima votazione, e cioè devono ritenersi soggetti titolari di diritto di votare nel ballottaggio gli stessi cittadini iscritti nelle liste al tempo del primo turno, questo per garantire che sia lo stesso corpo elettorale, unitariamente considerato, che già aveva espresso il proprio voto a proseguire e concludere il procedimento elettorale.

Omissis.